

Gian Michele Roberti

Ambito oggettivo e soggettivo

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ambito oggettivo. – 2.1. La portata della competenza dell’Autorità. – 2.2. La natura della competenza dell’Autorità. – 3. Ambito soggettivo. – 4. Conclusioni.

1. *Premessa*

Posto all’incrocio fra regolazione e giurisdizione, il potere di *dispute settlement* esercitato dalle autorità indipendenti in virtù della normativa europea e nazionale di riferimento è da tempo un elemento essenziale della architettura giuridica degli ordinamenti settoriali. Ciò vale anche, e in particolare, per le comunicazioni elettroniche. Il nuovo Regolamento Agcom in materia di soluzione delle controversie, che rivede ed integra il previgente regime, rappresenta uno sviluppo di sicuro rilievo per la disciplina di questa importante modalità di intervento. Il nuovo apparato normativo, che fa seguito ad un approfondito processo di consultazione e riflessione, e che tiene conto altresì della prassi amministrativa e giurisprudenziale già maturata nel quadro del precedente regolamento, è invero uno strumento affinato nei contenuti e di grande utilità sia per la garanzia dei diritti delle imprese interessate sia, più in generale, della disciplina del mercato.

La definizione dell’ambito oggettivo e soggettivo di tale regime è ovviamente uno dei punti chiave per comprendere il ruolo che il *dispute settlement* assumerà nel quadro dell’ordinamento di settore. Le osservazioni qui formulate sono appunto destinate ad esaminare tali profili. In tale prospettiva, si procederà ad analizzare anzitutto la portata e la natura della competenza riconosciuta all’Autorità (*infra sub I*). Si esaminerà quindi l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime (*infra sub II*), per poi formulare qualche considerazione conclusiva sulla latitudine di discrezionalità dell’intervento dell’Autorità e sulla esigenza di un adeguato controllo giurisdizionale.

2. *Ambito oggettivo*

2.1 *La portata della competenza dell'Autorità*

Definito in linea di sostanziale continuità rispetto al regime previgente, l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina sancita dal Regolamento è delineato dalle previsioni di cui all'art. 23 del Codice e dall'art. 2, comma 1 e 3, del Regolamento medesimo. Le norme citate chiariscono che le controversie per le quali l'Autorità può essere adita sono quelle aventi ad oggetto gli obblighi derivanti dalla normativa di settore e, più precisamente, come specificato dall'art. 2, comma 1, del Regolamento «*gli obblighi derivanti dal Codice, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell'Autorità ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione*».

In sostanza, quindi, l'ambito oggettivo è perimetrato in funzione delle *fonti* della cui applicazione si tratta: fonti che includono l'intera catena di parametri giuridici conferenti, a partire dalla normativa europea rilevante e dalla sua trasposizione legislativa interna, sino alle disposizioni ulteriori di rango provvedimentale od anche negoziale. Ne consegue che, sia pur limitatamente alla disciplina di settore, il rimedio contemplato dal Regolamento, e la relativa competenza dell'Autorità, si esercitano con riguardo ad un ampio ventaglio di 'situazioni giuridiche'. Dinanzi all'Autorità possono invero essere dedotte pretese fondate sull'insieme delle fonti menzionate, ciò che consente alla parte legittimata di invocare tutela per un complesso di diritti (cui corrispondono correlati obblighi) particolarmente esteso e, comunque, non limitabile *a priori*.

L'ampiezza dell'ambito oggettivo trova conferma anche nel riferimento ai principi ed obiettivi di fondo della normativa settoriale contemplata dal comma 3, dell'art. 2 del Regolamento. In verità, già la previsione di legge (art. 23 del Codice) e la corrispondente norma della direttiva quadro (art. 20) espressamente sanciscono che la competenza esercitata dall'Autorità nazionale di regolazione (ANR) in sede di soluzione di controversie B2B deve essere orientata all'attuazione di detti principi ed obiettivi. Tale concezione 'funzionale' dell'agire dell'Autorità è oggi ribadita ed integrata dalla nuova formulazione dell'art. 2, comma 3, del Regolamento. La disposizione, infatti, aggiunge al riferimento agli obiettivi di cui all'art. 13 del Codice l'ulteriore richiamo agli artt. 3 e 4 del Codice medesimo: vale a

dire, appunto, le norme che declinano i principi generali dell'ordinamento settoriale e gli obiettivi della disciplina di reti e servizi di comunicazione.

Con ciò si conferma che è l'insieme dei fondamenti ispiratori dell'ordinamento di settore ad essere posto a base dell'azione svolta dall'Autorità in sede di soluzione delle controversie. Tale previsione, beninteso, funge da criterio guida nell'«esercizio» della competenza conferita. Ma rileva anche, in questa sede, quale elemento che concorre alla definizione della *portata* di tale competenza. Ed infatti, la concezione funzionale del rimedio prefigurato dalla direttiva e dal Codice – quale strumento che contribuisce alla piena ed effettiva realizzazione dei principi di fondo del sistema – non è senza influenza sulla individuazione e definizione delle situazioni giuridiche che possono essere sottoposte allo scrutinio dell'Autorità e, quindi, sulla delimitazione oggettiva della sua sfera di intervento.

Quanto rilevato su un piano generale trova coerente riscontro in sede di prassi. Come di seguito precisato, l'operatività del rimedio di cui all'art. 23 del Codice non si limita alla mera attuazione di obblighi sanciti dalle delibere di regolazione *ex ante* dei mercati delle comunicazioni elettroniche; esso si estende, come detto, alla *mise en oeuvre* dell'insieme delle fonti di settore, di qualsiasi rango e natura, polarizzate nei contenuti ed effetti alla luce delle norme di principio e programmatiche. Ciò implica che l'intervento dell'Autorità riguarda anche gli ambiti in cui non sussistono le condizioni (segnatamente, il significativo potere di mercato) che giustificano l'introduzione di un apparato rimediale *ex ante*. Tale approccio – sancito fra l'altro nella delibera 65/09/CONS, in materia di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili – è motivato dalla considerazione che in tali mercati, insuscettibili di regolamentazione *ex ante*, «*si ravvisa tanto più l'esigenza di un monitoraggio attento e continuo, al fine di evitare che comportamenti ostruzionistici degli operatori infrastrutturali ostacolino l'operatività di nuovi soggetti*»¹. Detto orientamento ha poi

¹ Delibera n. 65/09/CONS, par. 168. Tale approccio, confermato dal giudice amministrativo, si trova poi ribadito in una serie di ulteriori delibere; cfr. *inter alia* delibera n. 115/12/CIR, delibera n. 138/12/CIR, delibera n. 63/14/CIR.

La rilevanza e il fondamento giuridico di questo orientamento è esaurientemente illustrato da G. Nava nella relazione elaborata per il presente convegno, nonché, fra l'altro, in G. NAVA, V. MOSCA, *Nuovi orientamenti Agcom nella regulation by litigation: definizione di obblighi e prezzi nei mercati non regolamentati ex ante*, dmt.it <<http://www.dimt.it/2011/07/10/>

trovato pieno riscontro nella giurisprudenza. Il Tar ed il Consiglio di Stato hanno invero confermato la legittimità di un intervento Agcom, in sede di soluzione delle controversie B2B, avente ad oggetto la pretesa della parte ad una (etero)determinazione del prezzo contrattuale (nella specie il prezzo di raccolta di chiamate mobili), in un mercato non regolamentato, ed alla stregua di ‘criteri di equità e ragionevolezza’. Inoltre, e proprio per la sua coerenza con il quadro europeo d’origine, l’ampia portata della competenza dell’ANR trova altresì riscontro nella prassi di altri Stati membri; significativi al riguardo sono gli interventi di Ofcom, confermati in sede giurisdizionale, da cui si evince chiaramente che il *dispute resolution* ben può svolgersi in ambiti estranei al quadro degli *ex ante remedies*².

A ciò si aggiunga che, come confermato dalla Corte di Giustizia, l’attività di soluzione di controversie può financo estendersi all’adozione di decisioni che, per natura e contenuto, assumono *per se* carattere *regolatorio*³. In questa sede, basti segnalare che, alla luce di tale pronuncia, l’azione dell’Autorità può spingersi sino ad essere essa stessa regolazione *ex ante* (nel rispetto, in tal caso, delle prescrizioni procedurali proprie del NQR).

Conclusivamente, dunque, l’ambito oggettivo della competenza funzionale riconosciuta dall’art. 23 del Codice, da svolgersi alla stregua delle norme di principio e programmatiche di cui agli articoli 3, 4 e 13 del Codice medesimo, include quantomeno tre tipologie di scrutinio: (i) lo scrutinio ai sensi della regolamentazione *ex ante* (o di provvedimenti assunti nel quadro di attività di vigilanza); (ii) lo scrutinio ai sensi di principi e norme di settore non tradotte provvedimenti di regolazione *ex ante*; (iii) ipotesi di intervento che, nella sostanza, si traducano nella imposizione o modifica di regolazione *ex ante*.

2.2 *La natura della competenza dell’Autorità*

Alla luce delle osservazioni che precedono si può meglio comprendere anche quale sia la *natura* della competenza esercitata dall’ANR nel quadro

[nuovi-orientamenti-agcom-nella-regulation-by-litigation-definizione-di-obblighi-e-prezzi-nei-mercati-non-regolamentari-ex-ante/](#)> (ultimo accesso 1.6.2012).

² Cfr. A. SCOTT, *Dispute Resolution: adjudication or regulation?*, intervento in *The Place of the National Judiciary in the Single Market for Telecoms*, Bruxelles, 20 novembre 2014.

³ Cfr. Corte giust., 16 aprile 2015, causa C-3/14.

della soluzione delle controversie. Si è detto che il *dispute settlement* B2B si definisce in chiave funzionale, in quanto obiettivamente destinato a garantire, con i diritti dei singoli, la piena ed effettiva attuazione della normativa settoriale: ed invero, tutta la normativa, ivi incluse le previsioni generali, di principio e programmatiche, che sono tipicamente orientamento e formante dell'attività interpretativa.

In tale prospettiva, il *dispute settlement* necessariamente si iscrive in un'area intermedia fra regolazione e giurisdizione. Esso partecipa, in parte, dei tratti tipici dell'una e dell'altra.

Non diversamente dalla giurisdizione, il *dispute settlement* interviene *ex post*, su istanza di parte e con efficacia *inter partes*. Inoltre, come rilevato, la relativa decisione non si traduce necessariamente in una applicazione al caso concreto (i.e. alla pretesa dedotta dalla parte) di obblighi già enunciati in preesistenti provvedimenti regolatori o di vigilanza, bensì può sostanziarsi nell'elaborazione interpretativa di una regola del caso di specie, fondata su canoni giuridici generali, letti alla stregua di principi di ragionevolezza, proporzionalità ed equità.

In presenza di tali circostanze, dunque, tale attività si connota come una tipica forma di 'garanzia di diritti' che, tenuto conto anche della imparzialità e indipendenza dell'autorità decidente, presenta forti analogie con l'attività di carattere giurisdizionale. È in questo senso, del resto, che vanno lette le considerazioni del giudice amministrativo che espressamente qualifica l'intervento dell'Autorità come 'paragiurisdizionale': vale a dire «*uno strumento alternativo a quello giurisdizionale di cui condivide gli obiettivi*», nel cui ambito «*l'Autorità non esercita funzioni amministrative ma paragiurisdizionali, assumendo il ruolo di un vero e proprio giudice di una controversia, di tal che l'intero procedimento che si svolge dinanzi ad Agcom segue le regole del procedimento paragiurisdizionale e non amministrativo*»⁴.

⁴ Tar Lazio, Sez. III, n. 14517/2006; Tar Lazio, Sez. I, n. 12703/2015; Cons. Stato, Sez. III, n. 1699/2014.

Cfr. però sent. Cass., Sez. I, 20 maggio 2002, n. 7341, dove si rileva che «*l'ordinamento anzitutto non conosce un tertium genus tra amministrazione e giurisdizione*» e che «*non vi è nel sistema costituzionale una figura di paragiurisdizionalità a sé stante*». Va detto tuttavia che la pronuncia della Cassazione qui menzionata coglie (correttamente) la natura dell'attività di risoluzione delle controversie in una prospettiva formale-istituzionale, fondata cioè sulla natura dell'autorità agente (autorità incardinata nell'apparato amministrativo

Al contempo, il *dispute settlement* presenta tratti che tendono ad assimilarlo, per certi versi, all'intervento regolatorio:

- dal punto di vista 'istituzionale', è lo stesso legislatore europeo ad aver concepito la competenza di soluzione delle controversie come uno degli attributi tipici delle ANR. Ciò vale per il settore delle comunicazioni elettroniche, come per altri settori regolamentati; si tratta dunque di una caratteristica di sistema, che muove dalla convinzione che: (i) per un verso, l'ANR per il suo profilo specializzato, per le (ulteriori) prerogative di cui è titolare e per le risorse di cui dispone, sia il soggetto che meglio di qualunque altro è in grado di assicurare efficacia e tempestività di intervento, coniugandole ai necessari *standard* di indipendenza, imparzialità e competenza; (ii) per l'altro, la prerogativa di soluzione delle controversie è il necessario complemento delle ulteriori prerogative di regolazione ed *enforcement*. Coesistendo nello stesso soggetto, concorre ad assicurare l'efficacia e la coerenza complessiva dell'azione del regolatore, a 360 gradi;
- dal punto di vista 'funzionale', poi, si è già detto che l'azione svolta in sede di soluzione delle controversie è destinata ad assicurare l'«effetto utile» delle norme che compongono l'ordinamento di settore. Essa dunque partecipa delle stesse finalità di fondo che connotano ed orientano l'azione regolamentare (oltre che di *enforcement*). Sia pur con le specificità proprie dell'azione (para)giurisdizionale – che in teoria riconosce diritti, non li crea – essa concorre comunque al perseguimento ed alla piena attuazione degli interessi generali. È in questo senso che va letto il riferimento esplicito agli artt. 3 e 4 del Codice di cui al novellato art. 2, comma 3, del Regolamento riferimento che, come emerge dai lavori preparatori è appunto inteso a ribadire e rafforzare la natura di *regulation by litigation* propria degli interventi svolti ai sensi dell'art. 23 del Codice;

dello Stato) e sulla conseguente sottoposizione del provvedimento adottato al controllo di legittimità del giudice amministrativo; nondimeno, in una prospettiva sostanziale, appare comunque corretto far ricorso alla nozione di 'paragiurisdizionalità', accolta, del resto, dallo stesso giudice amministrativo: tale nozione invero consente di cogliere, nella dinamica dell'agire dell'autorità indipendente, la specificità dell'attività di risoluzione delle controversie – come detto, caratterizzata dalla funzione di garanzia di diritti – rispetto alle altre attività tipiche dell'autorità medesima (i.e. l'elaborazione di regimi di mercato in chiave regolatoria ex ante e l'attività di public enforcement finalizzata all'accertamento e repressione delle violazioni della regolamentazione).

- dal punto di vista ‘soggettivo’, infine, se è vero che la decisione che dirime la controversia ha efficacia unicamente *inter partes*, è anche vero che, sotto diversi profili, il *decisum* dell’Autorità ha una valenza più ampia che tende a spiegare effetti, quantomeno indiretti, nei confronti dell’intera platea dei soggetti regolati. Anzitutto, come ogni decisione, costituisce ‘precedente’ e, in quanto tale, è tendenzialmente trasponibile al caso analogo, salvo *revirement* motivato da apposita ed adeguata motivazione. E ciò, si badi, in ragione di un generale dovere giuridico, di matrice europea, fondato sull’esigenza di garantire, specie nei settori regolamentati a livello UE, la ‘coerenza’ e la ‘prevedibilità’ dell’azione regolamentare: canoni, questi, che portano ad escludere ingiustificate ‘rotture’ di disciplina e che, pertanto, *coeteris paribus*, tendono a trasformare il singolo precedente in una vera e propria linea di prassi. Significativo al riguardo è quanto sottolineato da Ofcom rispetto alla valenza soggettiva dei propri provvedimenti, laddove si rileva che, benchè gli stessi siano *binding* solo nei confronti delle parti, nondimeno «[s]ince a subsequent dispute with similar facts is likely to result in a similar decision (given our application of the Guidance and our statutory duties, including our duty to have regard to the principle that regulatory activities should be consistent), we would expect this determination to be read across and followed in situations where a third party is facing similar questions and circumstances to these Disputes»⁵. A ciò si aggiunga che – come correttamente rilevato dall’Autorità nella prassi pregressa – il provvedimento di definizione della controversia, al di là della sua valenza attuativa fra le parti in causa, è comunque punto di riferimento e fonte di *moral suasion* per il mercato, «orientando le negoziazioni su fattispecie analoghe quanto agli aspetti tecnico-economici e giuridici»⁶.

In conclusione, come sottolineato da Giulio Napolitano, va riconosciuto un *continuum* fra regolazione e soluzione delle controversie, in qualche modo racchiuso nella formula, per certi versi ibrida, di attività ‘paragiurisdizionale’. Ad avviso di chi scrive, più che interrogarsi quindi sulla esatta natura della soluzione delle controversie (in particolare B2B) esercitata da un’autorità di settore indipendente, è più proficuo rivolgere lo sguardo alla

⁵ Cfr. nota 2.

⁶ Cfr. delibere precitate.

disciplina positiva di tale rimedio, ed alle sue implicazioni ed effetti. Meglio cioè approfondire – ed è appunto questo lo scopo del presente Convegno – il modo in cui il rimedio è destinato ad operare ed il ruolo che lo stesso può svolgere nella prospettiva di assicurare tutela piena ed effettiva ai diritti riconosciuti dall'ordinamento di settore. È appunto in tale prospettiva che, nel paragrafo finale, ci si soffermerà su alcuni spunti di riflessione conclusivi.

3. *Ambito soggettivo*

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del Regolamento, si possono sinteticamente menzionare i seguenti profili.

In primo luogo, è stato modificato il testo del comma 1, dell'art. 2, così da tener conto sia dell'apporto dato dalla giurisprudenza europea con la sentenza *Telia Sonera* (causa C-192/08), sia delle modifiche introdotte nelle conferenti norme europee e nell'art. 23 del Codice. In virtù di tale evoluzione del quadro normativo la sfera di applicazione *ratione personae* si estende oggi anche alle controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e «*altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione*».

In secondo luogo, è noto che l'Autorità, con la delibera n. 622/11/CONS, ha esercitato le prerogative riconosciutele dal Codice e dalla legge n. 133/2008 (che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 112/2008) in materia di dorsali e di accesso alle infrastrutture di posa per cavi in fibra ottica. In tale contesto, è stata ipotizzata la possibilità di un intervento dell'Autorità in sede di soluzione di controversie relative alla ubicazione ovvero all'accesso a dotti o altre infrastrutture di posa. In proposito l'art. 2, comma 2, del nuovo Regolamento contempla una esplicita competenza con riferimento all'ipotesi in cui la controversia insorga non già fra operatori di comunicazione (ipotesi, questa, ritenuta già riconducibile all'applicazione del previgente regolamento), bensì fra un operatore di comunicazioni elettroniche ed un soggetto titolare di infrastrutture di posa (quali ad esempio il soggetto – ente pubblico, concessionario, etc. – titolare dei diritti sull'infrastruttura medesima). Con riferimento a tale ipotesi, peraltro, l'intervento dell'Autorità presuppone il 'consenso' di entrambe le parti. Si tratta dunque di un rimedio che opera su base volontaria e che consente agli operatori interessati di esperire, innanzi all'Autorità, sia un

tentativo di conciliazione sia, in caso di perdurante disaccordo, e sempre su base volontaria, una successiva fase di risoluzione della controversia.

Nella fattispecie contemplata dall'art. 2, comma 2, dunque, l'intervento dell'Autorità si legittima essenzialmente per la 'specializzazione' che istituzionalmente le compete; per il suo carattere consensuale, tuttavia, si tratta di una formula di intervento che potrebbe rivelarsi di minore impatto quale fattore di orientamento del mercato. Forse, tenuto conto della definizione funzionale dell'ambito di operatività dello strumento, riconosciuto dalla direttiva europea e dalla relativa normativa di trasposizione, si sarebbe potuto anche contemplare un modello di attivazione obbligatoria, e non puramente volontaria, del *dispute settlement*, senza con ciò incorrere in censure di incompetenza. La soluzione in definitiva prescelta si situa su una linea di maggior cautela giuridica, ma costituisce, comunque, una novità significativa.

In terzo luogo, infine, il Regolamento sopprime il previgente comma 2, dell'art. 2, relativo alle controversie di cui alla delibera n. 334/03/CONS. Si tratta di un'abrogazione dovuta, che incide ad un tempo sulla sfera applicativa oggettiva e soggettiva del previgente regime e che è motivata dalla specificità della fonte UE su cui si fondava la suddetta delibera. Come noto, quest'ultima traeva origine dalla speciale competenza attribuita ad Agcom dalla decisione della Commissione europea che aveva a suo tempo autorizzato, con rimedi, la concentrazione NewsCorp-Telepiù, dando così luogo alla nascita di SkyItalia (decisione COMP/M.2876). Alcuni dei rimedi contemplati dalla decisione erano stati rimessi alla supervisione di Agcom, chiamata appunto ad intervenire, in tale ambito, nella soluzione di controversie eventualmente promosse da imprese terze, nei confronti della *merged entity*, per asserite violazioni di taluni dei rimedi disposti dalla decisione medesima. Con lo spirare di tale apparato rimediabile – ed in assenza, allo stato, di misure regolatorie *ex ante* analoghe a quelle previste in altri Stati membri nei riguardi di piattaforme *incumbent* di *pay tv* – la fonte su cui riposava la competenza Agcom in materia è venuta meno: il Regolamento si limita quindi a prenderne coerentemente atto con l'elisione del previgente comma 2.

4. Conclusioni

In conclusione, ci sia consentito richiamare alcune valutazioni d'insieme ed alcuni spunti di riflessione. Dall'analisi dell'ambito di applicazio-

ne del meccanismo di soluzione delle controversie emerge come questo si collochi in un'area intermedia fra regolazione e giurisdizione. In sintesi, è strumento di garanzia di diritti, ma è anche strumento che certamente contribuisce alla (e in teoria può persino essere) regolazione. Di più, esso concorre alla piena ed effettiva attuazione dei principi ed obiettivi dell'ordinamento di settore, integrandone i precetti e partecipando in tal modo alla realizzazione degli interessi generali sottostanti.

Tenuto conto della sua natura ed estensione applicativa, lo strumento inevitabilmente implica esercizio di valutazioni e potere decisorio non privi di discrezionalità. Pur nel rispetto della *rule of law*, tale discrezionalità potrebbe assumere una certa ampiezza. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nei casi in cui l'Autorità intervenga al di fuori della cornice provvedimentale delineata da regolamentazione *ex ante* e sulla base di canoni e principi di indole generale. In tali ipotesi, come rilevato dal giudice amministrativo, «*il potere esercitato dall'Autorità, non è riconducibile tanto a discrezionalità tecnica ma piuttosto a criteri di discrezionalità pura, legati a criteri metagiuridici e di equità, sindacabili, da parte del giudice amministrativo, con dei limiti significativi dovendo "...attestarsi sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali della pubblica Autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire"*»⁷.

Ad avviso di chi scrive, è questo un punto che, specie in prospettiva, assume particolare rilevanza. Quanto maggiore è la latitudine di intervento riconosciuta all'autorità indipendente in sede di soluzione delle controversie, tanto più accurato dovrebbe essere lo scrutinio giurisdizionale. Il potere al riguardo conferito al decisore, proprio perché concorre ad un tempo alla garanzia dei diritti dei singoli ed alla disciplina generale del mercato, dovrebbe sottostare ad una verifica puntuale, sufficientemente intensa e, soprattutto, condotta sulla base di rigorose tecniche istruttorie e nel rispetto di un pieno contraddittorio. È questo, peraltro, un tema di carattere generale, che concerne l'insieme dell'agire delle autorità indipendenti e che, a nostro avviso, dovrebbe formare oggetto di una specifica, quanto urgente, riflessione⁸.

⁷ Cons. Stato, Sez. III, n. 1699/2014.

⁸ Sul tema ci limitiamo a rinviare, per il momento, ad A. PRETO, B. CAROTTI, *Il sindacato giurisdizionale sulle autorità indipendenti: il caso dell'Agcom*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, 1, p. 123 ss.